

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 181-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il Governo motiva il non accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso in data 4 agosto 2015 dalla Commissione non con un'opposizione di merito, ma ritenendo che sia «più opportuno rinviare la valutazione riguardo ad un intervento di questo tipo nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali»;

– la proposta avanzata nell'osservazione di cui sopra è però considerata da questa Commissione fondamentale per garantire l'operatività stessa delle Agenzie fiscali, che risulterebbe compromessa da un intervento solo parziale, quale è quello di riduzione del numero dei dirigenti;

– la proposta avanzata persegue «il potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa», garantendo al tempo stesso il «contenimento della spesa pubblica», in coerenza con gli obiettivi di cui alla legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 9, comma 1, lettera *h*));

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

riconsideri il Governo l'opportunità di non rinviare nel tempo un intervento funzionale a garantire l'operatività stessa delle Agenzie fiscali, integrando l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto al fine di prevedere che a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale le Agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione. Gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 settembre 2015

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 10 settembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore sul provvedimento in esame, nel richiamare le considerazioni svolte in sede di relazione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera *a*), 6, comma 5 e 9, comma 1, lettera *l*), e 10, comma 1, lettera *e*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Facendo riferimento agli esiti dell'esame parlamentare della precedente versione dello schema di decreto legislativo in titolo, la relatrice

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2^a e 6^a
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183-bis**

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in titolo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II);

– lo schema dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo – tra gli altri – la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega; la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

– lo schema in esame è stato trasmesso ai sensi del disposto del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 23 del 2014, dopo essere stato riesaminato dal Governo tenendo conto dei pareri resi dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato in data 5 agosto 2015;

rilevato che il Governo non ha accolto, tra l'altro:

– la condizione contenuta nella lettera *b*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con riferimento alla necessità di una previsione transitoria, ritenendo che tale necessità sia venuta meno in conseguenza della soppressione dell'articolo 31

del testo originario dello schema che prevedeva una limitata vigenza temporale della nuova normativa di cui allo schema in esame;

– la condizione contenuta nella lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine al disposto del comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, ritenendo che il limite massimo di pena detentiva di sei anni di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 sia da riferirsi esclusivamente ai limiti di pena edittali (per cui non impedirebbe al Governo la configurazione di nuove circostanze aggravanti, anche ad effetto speciale come nel caso in esame);

– l'osservazione contenuta nella lettera *c*) del predetto parere in ordine all'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di dichiarazione infedele, con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, che – a differenza di quanto previsto all'articolo 4 – intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 eliminando il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ritenendo che un siffatto intervento soppressivo rischierebbe di generare incertezza nell'applicazione della norma penale;

– l'osservazione contenuta nella lettera *o*) del predetto parere in ordine alla necessità di interventi di coordinamento relativi agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000 senza fornire sostanzialmente alcuna spiegazione in merito a tale omissione;

considerato che:

– la necessità di una previsione transitoria relativa all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 (e 13-*bis*) del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come riformulati dallo schema in esame – ai fatti anteriori all'entrata in vigore delle medesime è connessa con la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 e nel comma 1 dell'articolo 13-*bis*, secondo la quale le attività riparatorie ivi previste devono essere poste in essere «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». L'individuazione del predetto adempimento processuale come discrimine – oltrepassato il quale le predette attività riparatorie sono irrilevanti ai fini delle citate disposizioni – suscita perplessità, in particolare, ove si richiamino i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006. Considerando, infatti, che rispetto ai fatti pregressi la nuova normativa più favorevole opererebbe solo qualora per questi non fosse pendente alcun procedimento, ovvero se nel relativo procedimento la dichiarazione di apertura del dibattimento non fosse ancora intervenuta, ne consegue che il predetto adempimento processuale costituisce il discrimine per l'operatività o meno del principio di retroattività della norma penale più favorevole. Al riguardo la Corte, nella richiamata sentenza n. 393 del 2006 – con riferimento alla previsione transitoria contenuta nell'articolo 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in ordine all'applicabilità della nuova normativa in tema di prescrizione del reato contenuta nella legge citata – ebbe ad osservare che «*l'apertura del dibattimento non è in alcun*

*modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato al già menzionato rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa ... Infatti, l'incombente di cui all'art. 492 del codice di procedura penale non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che hanno la funzione di «deflazionare» il dibattimento); né esso è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori... L'opzione compiuta dal legislatore – in relazione ai processi di primo grado già in corso – di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente ex art. 492 cod. proc. pen. non si conforma, pertanto, al canone della necessaria ragionevolezza.». Parrebbe di tutta evidenza che questi rilievi sono quantomeno in parte trasponibili al caso in esame (soprattutto sotto il profilo della mancanza della dichiarazione di apertura del dibattimento in tutti i processi penali, per cui la disposizione non sarebbe applicabile, ad esempio, qualora l'imputato avesse scelto il rito abbreviato; una disparità di trattamento per la quale le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato non rinvennero alcuna possibile giustificazione e che, alla luce del citato precedente non sembrerebbe in grado di reggere ad uno scrutinio di legittimità costituzionale);*

– che le sopra rilevate criticità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – laddove le medesime fanno riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento – pur incidenti soprattutto nella prospettiva di diritto transitorio hanno rilievo anche nella prospettiva «a regime», in quanto rilevarebbe anche «a regime» l'impossibilità di applicare le predette disposizioni nei processi in cui manca la dichiarazione di apertura del dibattimento, essendo del tutto irrilevante che analogo problema sia posto dalla vigente formulazione del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine alla mancata soppressione del comma 3 del nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 appaiono non condivisibili, in quanto l'affermazione secondo la quale l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 fa riferimento solo ai limiti di pena edittali non trova nessun riscontro nella formulazione dell'articolo medesimo, che testualmente prevede «*la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni*» senza distinguere fra ipotesi semplici e circostanziate. Conseguentemente, ferma restando l'operatività delle circostanze aggravanti già previste dalle norme vigenti, la possibilità per il legislatore delegato di innovare l'ordinamento

penale nell'ambito in questione deve appunto intendersi limitata alla pena massima di sei anni, qualunque siano le modalità di previsione dell'aggravio di pena (non potendo, secondo un consolidato approccio interpretativo l'interprete distinguere laddove il legislatore delegante non ha inteso distinguere); inoltre, anche a voler astrattamente condividere la tesi secondo cui l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 pone limiti solo in ordine alla configurazione delle cornici edittali, da ciò certo non discenderebbe la possibilità per il Governo di prevedere qualsivoglia nuova circostanza aggravante ritenga opportuno introdurre, ma piuttosto l'assenza di qualsiasi criterio di delega che consenta l'introduzione della circostanza aggravante in questione (ciò trova indiretta, ma sicura, conferma nel fatto che lo stesso articolo 8 quando ha inteso abilitare il legislatore delegato ad introdurre circostanze attenuanti lo ha fatto in modo esplicito e non si vede davvero come si possa sostenere che il legislatore delegante abbia ritenuto necessaria una base testuale espressa per l'introduzione di circostanze attenuanti e del tutto superflua una simile base testuale per l'introduzione di aggravanti che, in tal modo, nonostante la loro ovvia maggiore incidenza limitativa sulla libertà degli interessati, sarebbero sostanzialmente lasciate alla libera determinazione del legislatore delegato);

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine al mancato recepimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite concorrono a ritenere viepiù opportuna l'esigenza – ravvisata nel predetto parere – di coordinare la previsione contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame al fine di evitare il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivanti dall'eliminazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni ivi contenute;

– che l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite – ritenuta estranea alle modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 già introdotte con lo schema in esame – è al contrario finalizzata proprio a coordinare tali modifiche con altre previsioni del decreto medesimo, che alle prime fanno rinvio e la cui applicazione – in assenza di coordinamento – appare più problematica;

– tenuto conto altresì degli ulteriori rilievi contenuti nel parere reso il 5 agosto 2015, per quanto non diversamente specificato;

esprimono parere non ostativo, con la seguente condizione:

a) in relazione agli articoli 13, comma 1, e 13-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – sia introdotta una previsione transitoria *ad hoc* che consenta l'applicabilità delle citate disposizioni in tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle medesime nei quali non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 4, si invita il Governo a sopprimere il comma 1-ter, poiché il combinato disposto della previgente franchigia del 10 per cento sulle singole operazioni con l'innalzamento delle soglie di punibilità, estende eccessivamente l'effetto sanatorio;

b) sia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13-bis, del citato decreto n. 74 del 2000, così come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto;

c) vengano ricomprese, nell'ambito di una medesima categoria, le definizioni di «operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente» e di «mezzi fraudolenti» (questi ultimi definiti come le condotte artificiose attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema in esame;

d) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, si invita il Governo a ripristinare il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 dello schema medesimo, o comunque a fare in modo che per tutte le suddette previsioni non sussista il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivante dalla presenza – in alcune – e dall'assenza – in altre – di un siffatto riferimento;

e) sia riformulato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame – prevedendo, in analogia con quanto già previsto al comma 2, che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, se i debiti tributari, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto – si invita il Governo a prevedere l'applicazione della circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, in quanto ritenuta incoerente con la necessità che il debito sia estinto mediante integrale pagamento delle somme dovute;

g) sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire una previsione analoga al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981;

h) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sulle quali non interviene lo schema in esame, si invita il Governo ad effettuare i necessari interventi di coor-

dinamento, in quanto i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 – contenuti nei predetti articoli 14 e 22 – andrebbero raccordati con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame;

i) si invita il Governo a prevedere una maggiore graduazione delle sanzioni amministrative conformemente al disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, che intende meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni, a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti, solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo);

l) si raccomanda al Governo di prevedere una riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – in tema di obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA – e di limitare l'applicazione delle sanzioni ivi indicate al caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse:

che la valutazione delle modifiche introdotte dal Governo dopo la prima fase procedurale, in osservanza dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari, ha migliorato per alcuni aspetti il testo, nella prospettiva di rendere la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario rispondente ai principi recati dalla legge delega;

preso atto che alcuni rilievi circa un possibile eccesso di delega sono stati valutati dal Governo in una misura ritenuta sufficiente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *f)* dello schema, in materia di spese di giudizio, la Commissione, ritenendo non sufficientemente motivato il mancato accoglimento dell'osservazione relativa al riferimento integrale dell'articolo 96 del codice di procedura civile in tema di lite temeraria, ribadisce – per perseguire l'obiettivo di deflazione del contenzioso – la proposta di richiamare all'articolo 15, comma *2-bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche il comma terzo dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anziché limitare il riferimento al solo primo comma di tale articolo;

b) per quanto concerne la disciplina generale del processo tributario, la Commissione prende atto che il Governo ritiene che la modifica della denominazione delle commissioni tributarie vada riservata ad una più profonda riforma della giurisdizione tributaria, ma ribadisce la proposta di modificare la denominazione in «Tribunale tributario» e «Corte d'appello tributaria», quale sollecitazione ad avviare tale revisione della giurisdizione tributaria, anche nella prospettiva di una sostanziale terzietà rispetto alle parti;

c) per quanto riguarda le modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, (di cui all'articolo 11 dello schema di decreto) in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, la Commissione ribadisce l'opportunità di elevare da tre a sei il numero di preferenze esprimibili, con le motivazioni già espresse in precedenza.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 185-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 10, ferma restando la convinzione della Commissione circa l'opportunità di riconoscere la rateizzazione ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la Commissione ribadisce la preoccupazione che la previsione dell'autodichiarazione da parte del contribuente di tale situazione possa determinare, in assenza di una verifica da parte dell'agente della riscossione comportamenti opportunistici, determinando una perdita per l'erario, anche in ragione della soglia comunque non modesta delle somme iscritte a ruolo (50.000 euro); si propone quindi all'attenzione del Governo la possibilità che la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo se il contribuente documenta, attraverso la presentazione di documentazione essenziale, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

2) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si evidenzia l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti più virtuosi;

3) in relazione all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, al fine di tener conto dei principi contenuti nell'ordinanza n.147 del 2015 della Corte costituzionale in tema di remunerazione degli agenti della riscossione, valuti il Governo la possibilità di prevedere che gli oneri di riscossione, oltre che modificabili in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a sensi del comma 1 del citato articolo 17, possano essere rimodulati, con lo stesso decreto, in funzione dell'attività effettivamente svolta; a tal fine, all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come riformulato dall'articolo 9 dello schema di decreto delegato, dopo la parola «diminuzione» valuti il Governo l'inserimento delle seguenti parole: «ovvero rimodulare in funzione dell'attività effettivamente svolta».